



COMUNE DI BELLANTE

PROVINCIA DI TERAMO

C.F. e P. IVA 212050678
Tel. (0861) 6170316

C.A.P. 64020
Fax. (0861) 6170316 / 330

ORDINANZA 38 / 2009

Oggetto : Disciplina degli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande .

IL SINDACO

Vista la Legge Regionale del 16 / 7 / 2008 , n. 11 , avente per oggetto “ nuove norme in materia di commercio “ ed in particolare l’art. 1 , comma 137 , che ha stabilito i criteri per la determinazione di apertura e chiusura al pubblico di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande ;

Rilevato che l’art. 1 , comma 90 , della Legge Regionale del 16 .07.2008 n. 11 ha stabilito che gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un’unica tipologia definita “ esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande”;

Richiamate le precedenti ordinanze sindacali in materia di apertura e chiusura dei pubblici esercizi delle precedenti tipologie A,B,C e D ;

Visto il D.Lgs del 18 / 8 / 2000 , n. 267 ed , in particolare , l’art. 50 , comma 7 , il quale dispone che il Sindaco coordina e riorganizza gli orari degli esercizi commerciali , dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici ;

STABILISCE ART. 1

Vengono fissati per gli esercizi di “ somministrazione di alimenti e bevande” di cui alla Legge Regionale del 16 / 7 / 2008 , n. 11 art. 1 , comma 90 , ubicati nel territorio comunale , i seguenti orari minimi e massimi di apertura e chiusura dell’attività :

ORARIO MINIMO INVERNALE	DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 21:00
ORARIO MASSIMO INVERNALE	DALLE ORE 06:00 ALLE ORE 24:00
ORARIO MASSIMO INVERNALE Venerdì - Sabato	DALLE ORE 06.00 ALLE ORE 01.00
ORARIO MINIMO ESTIVO	DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 21.00
ORARIO MASSIMO ESTIVO	DALLE ORE 06:00 ALLE ORE 01:00
ORARIO MASSIMO ESTIVO Venerdì - Sabato	DALLE ORE 06:00 ALLE ORE 02:00

Gli esercizi pubblici , che, per loro caratteristiche svolgono attività nelle ore serali (birrerie , wine bar , pub, enoteche , caffetterie , sala da the e simili , piano bar , disco bar , american bar , locali serali e simili, esercizi da intrattenimento) devono rispettare i seguenti orari minimi e massimi di apertura e chiusura dell'attività :

ORARIO MINIMO INVERNALE ED ESTIVO	DALLE ORE 20:00 ALLE ORE 24:00
ORARIO MASSIMO INVERNALE ED ESTIVO	DALLE ORE 16:00 ALLE ORE 02:00
ORARIO MASSIMO INVERNALE ED ESTIVO Venerdì Sabato	DALLE ORE 16:00 ALLE ORE 03:00

ART. 2

Vengono fissati per gli "esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande di cui alla Legge Regionale del 16 / 7 / 2008 , n. 11 , art. 1 , comma 90 , ubicati nel territorio comunale , annessi a stabilimenti o impianti sportivi , i seguenti orari minimi e massimi di apertura e chiusura dell'attività :

ORARIO MINIMO INVERNALE	DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 22:00
ORARIO MASSIMO INVERNALE	DALLE ORE 06:00 ALLE ORE 01:00
ORARIO MINIMO ESTIVO	DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 23:00
ORARIO MASSIMO ESTIVO	DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 02:00

ART. 3

Vengono fissati per le associazioni e circoli privati , che svolgono in forma subordinata attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali , i seguenti orari massimi di apertura dell'attività :

ORARIO MASSIMO INVERNALE ED ESTIVO	DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 01:00
ORARIO MASSIMO ESTIVO Venerdì e Sabato	DALLE ORE 08 :00 ALLE ORE 02 :00

ART. 4

Per le attività artigianali di produzione di prodotti alimentari con consumo sul posto senza servizio assistito di somministrazione, limitamento a pizzerie al taglio, rosticcerie, gelaterie, yogurterie e simili, vengono fissati i seguenti orari;

ORARIO MASSIMO INVERNALE	DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 22:00
ORARIO MASSIMO ESTIVO	DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 24:00

E' fatto obbligo agli esercenti di attività artigianali aperti al pubblico per un periodo minimo di cinque ore giornaliere all'interno della fascia oraria stabilita sopra.

ART. 5

Per orario invernale si intende quello compreso (ora solare) dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno. Per orario estivo si intende (ora legale) compreso tra il 1° aprile al 30 settembre di ogni anno.

E' consentito agli esercenti attività di somministrazione e quelli artigiani di posticipare l'apertura ed anticipare la chiusura giornaliera dell'esercizio, fino ad un massimo di un'ora rispetto all'orario minimo stabilito e di effettuare una chiusura intermedia dell'esercizio fino ad un limite massimo di due ore consecutive.

ART. 6

Gli esercenti attività di somministrazione e quelli artigiani hanno l'obbligo di comunicare all'Autorità comunale l'orario adottato.

L'orario adottato potrà essere differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno nel rispetto dei limiti minimi e massimi. Potrà essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia fino ad un limite massimo di due ore consecutive.

Gli esercenti devono rendere noto al pubblico l'orario adottato mediante l'esposizione di appositi cartelli all'esterno del locale.

ART. 7

Gli esercenti attività di somministrazione e quelli artigiani hanno facoltà di osservare una giornata di riposo settimanale che deve essere comunicata all'Autorità comunale nonché al pubblico mediante l'esposizione di appositi cartelli ben visibili all'esterno del locale.

ART. 8

Al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio anche durante il periodo estivo , gli esercenti sono tenuti a comunicare all'Autorità comunale , entro il mese di maggio di ogni anno , il periodo di chiusura per ferie previsto per il mese di luglio – agosto – settembre . Qualora l'Autorità comunale valuti la carenza di servizio , disporrà turni di apertura obbligatori .

ART. 9

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente Ordinanza .
Ai trasgressori saranno applicate sanzioni previste dall'art. 1 , commi 140 e 141 , della Legge Regionale n°. 11 / 2008 e dalle altre norme disciplinati in materia .

Ove non espressamente previsto per legge , per violazioni alle disposizioni della presente ordinanza, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all'art. 7 – bis del D.Lgs . 267 / 2000.

La presente ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio e da tale data cessa di avere efficacia ogni precedente disposizione comunale emanata in materia .

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR – Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore , oppure Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni della stessa data .

Il Sindaco dispone che la stessa venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e che venga notificata agli interessati , trasmessa al Servizio di Polizia Locale ed alla Locale Stazione di Carabinieri per i controlli previsti dalle leggi vigenti in materia .

Dalla Residenza Municipale , li 27 APR. 2008



IL SINDACO
(Avv. Domenico Di Sabatino)